



## REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO

### “ERASMO IACOVONE”

(Decreto Ministeriale 6 giugno 2005)

Nello stadio “Erasmus Iacovone” di Taranto si onora lo sport in tutti i suoi alti e nobili valori. Gli spettatori assistono alla competizione agonistica e tifano per la propria squadra, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, rifuggendo dal ricorso alla violenza come inammissibile strumento di sopraffazione.

L'evento sportivo rappresenta un momento di aggregazione e va vissuto all'insegna del pacifico e sereno godimento di una giornata di festa.

## DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- 1) per “**Società Sportiva**” si intende il **TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 s.r.l.**;
- 2) per “**Stadio**” si intende l'intera struttura dello **Stadio Erasmo Iacovone** ubicato in Via Lago di Como, 74121 a Taranto (TA) comprese tutte le aree pertinenziali e l'area riservata esterna;
- 3) per “**Evento**” si intende ogni manifestazione sportiva e calcistica organizzata dal C.O.N.I., FIFA, UEFA, di serie A, B, Lega Pro, Tim CUP e Coppa Italia Lega Pro, nonché ogni competizione internazionale, comprese le amichevoli, che si svolgerà nello stesso Stadio, organizzate e gestite dal Taranto F.C. 1927 s.r.l.;

## NORME GENERALI

Il **TARANTO F.C. 1927 srl**, organizzatore dell'evento sportivo, è responsabile dell'emissione e distribuzione dei titoli di accesso per partecipare alla manifestazione che si svolgerà presso lo Stadio “Erasmus Iacovone” in Taranto.

Al momento dell'acquisto del biglietto, l'**acquirente è tenuto a controllare** l'assenza di eventuali errori e/o omissioni non essendo il Taranto F.C. 1927 s.r.l. responsabile per eventuali irregolarità materiali presenti sul titolo d'accesso.

Con l'acquisto del titolo d'accesso, il titolare **accetta tutti i punti del “regolamento d'uso”** dell'impianto sportivo reperibile per intero sul sito internet ufficiale del Taranto F.C. 1927 s.r.l. e, per estratto, presso tutti i varchi di accesso all'impianto sportivo. Inoltre, il titolare si impegna a rispettare le disposizioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dal C.O.N.I., dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalla LEGA e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;

In particolare, occorre tenere presente che:

- gli **stewards**, nell'esercizio delle loro funzioni, sono equiparati agli **incaricati di un pubblico servizio**. Pertanto, ai sensi dell'art. 6-quater L.13/12/89, integrato dall'art. 1 lett. c del D.L. 17/08/05 convertito in nella Legge 17/10/05, nei loro confronti si



- applicano le disposizioni di cui agli artt. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale;
- l'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente "regolamento d'uso";
  - per accedere all'impianto è necessario un **documento di identità valido**, da esibire a richiesta degli steward al fine di verificare la corrispondenza tra l'intestatario del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
  - l'inosservanza del regolamento d'uso comporterà l'immediata **risoluzione del contratto** di prestazione, con conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria** da 100 a 500 euro: qualora, per la medesima violazione del regolamento d'uso, il contravventore risulti già sanzionato nella stessa stagione sportiva e anche in un impianto diverso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive;
  - il titolo di accesso è personale, sarà rilasciato solo previa **registrazione dei dati anagrafici** dell'acquirente e non può essere ceduto a terzi salvo i casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalla Società Sportiva;
  - il titolo di accesso va conservato **fino al termine della manifestazione** e all'uscita dello stadio la quale ultima dovrà avvenire nel rispetto delle modalità stabilite dalla società sportiva organizzatrice dell'evento;
  - il titolo di accesso **va mostrato**, in qualsiasi momento, a richiesta degli steward;
  - lo spettatore ha il diritto/dovere di **occupare il posto assegnato** (evidenziato sul biglietto e/o sull'abbonamento); pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dal Società Sportiva;
  - lo spettatore può essere sottoposto anche da parte degli steward, con la tecnica del pat-down e a mezzo di metaldetector, a **controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti**, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l'acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società Sportiva e ai suoi incaricati il diritto di effettuare tali controlli sulle persone e/o sulle borse e involucri o altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione;
  - le modalità di **accesso dei disabili** sono stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento; in ogni caso, l'accesso sarà possibile fino ad esaurimento dei posti consentiti dalla vigente normativa;
  - la Società Sportiva **non assume la responsabilità** riguardo a smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose avvenuti all'interno dello Stadio, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a colpa (imperizia, imprudenza, negligenza) della stessa compagine societaria;
  - la Società Sportiva non può garantire che la gara abbia luogo nella data e nell'ora prevista e si riserva inoltre il diritto di ridefinire la data e l'ora dell'incontro senza alcun preavviso e senza dover incorrere in alcun tipo di responsabilità; in caso di evento sportivo postposto o annullato o svolto con la chiusura di tutti o di parte dei settori dello stadio, il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso;
  - la Società Sportiva non assume ulteriori obblighi e responsabilità oltre a quello del **rimborso** del biglietto il quale avverrà previa presentazione e restituzione dello stesso;



- E' in facoltà dello **spettatore lasciare l'impianto sportivo in qualsiasi momento durante la gara. L'eventuale reingresso sarà subordinato alla valutazione degli steward, salvo diverso avviso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza;**
- La Società sportiva, oltre ad **espellere dall'impianto** chiunque **non rispetti** il presente Regolamento d'uso, si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso del trasgressore anche in occasione di incontri successivi e ciò a prescindere da eventuali divieti di accesso comminati dalle Autorità competenti.

## DIVIETI

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna è vietato:

- a) entrare o tentare di entrare **senza titolo** di accesso regolarmente rilasciato;
- b) esternare qualsiasi forma di **discriminazione** razziale, etnica religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- c) **sostare** in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale, lungo le vie di accesso e di esodo ed ogni altra via di fuga; (art 1 quinquies L 88 24 aprile 2003)
- d) **arrampicarsi e/o scavalcare recinzioni**, separatori e strutture dello stadio;
- e) **danneggiare** o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- f) introdurre e/o detenere nello stadio ogni **oggetto di cui sia vietato il possesso, il porto e/o l'utilizzo** ai sensi della vigente normativa in materia di armi e, in ogni caso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: armi da guerra o parti di esse, armi comuni da sparo, munizioni, o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche (artt. 1, 2 e 4 L. 18 aprile 1975, n. 110), veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nello stadio, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; (legge 401/89 e succ. modif.).
- g) introdurre o vendere **bevande alcoliche** di gradazione superiore a 5°, la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita (salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore) unicamente la commercializzazione di bevande analcoliche o alcoliche non superiori a 5° previa miscita in **bicchieri di plastica leggera o di carta**. È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta.
- h) introdurre **bagagli** ingombranti come ghiacciaie, valigie, caschi da motociclista, ecc.;
- i) **introdurre animali**, con l'eccezione di cani guida per ciechi o cani soccorritori.
- j) esporre materiale che **ostacoli la visibilità** agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;



- k) introdurre **videocamere**, macchine fotografiche tipo reflex, zoom intercambiabili od altri accessori se non specificatamente autorizzati in via preventiva dalla Società Sportiva, binocoli di medie e grandi dimensioni (sono ammessi quelli di piccole dimensioni, tipo “da teatro”);
- l) introdurre nello stadio **striscioni** e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie (ad es. banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto), diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dal club e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione o organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono, tamburo – Determinazione Osservatorio n.14/2007 dell'8.3.2007). Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, **sette giorni prima** dell'incontro, apposita istanza alla società che lo organizza. Il parere del GOS sarà decisivo per l'accettazione o meno; in ogni caso è vietata l'introduzione o l'esposizione all'interno dello stadio di striscioni e cartelli che incitano alla violenza o che contengano ingiurie o minacce;
- m) introdurre o esporre **cartelli**, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato, striscioni e, in genere, qualunque oggetto o manufatto contenenti **propaganda** a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara, ovvero creare condizioni di pericolo per la sicurezza o la pubblica incolumità;
- n) accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- o) condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di igiene e sicurezza;
- p) gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non previsti per tale scopo;
- q) indossare pettorine od indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli steward;
- r) fumare in tutte le zone dello stadio (salvo le zone indicate “Posto Fumo”);
- s) compiere altre azioni che, a giudizio degli steward, costituiscano o possano costituire ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione della gara, oppure siano o possano essere di fastidio o pericolo per altre persone.

## AVVERTENZE

Si rammenta che **costituisce reato** il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di



materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo.

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si segnala che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005; la registrazione è effettuata per fini di ordine e sicurezza pubblica, conformemente all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La società organizzatrice della manifestazione calcistica è tenuta a conservare i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall'evento (trascorsi i quali verranno cancellati) nonché a porre gli stessi supporti e dati a disposizione dell'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Elisabetta Zelatore.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Il Taranto F.C. 1927 s.r.l. si riserva di modificare il presente regolamento con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (come ad esempio anche le Determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).

Taranto, 17 agosto 2016.